

## **CONFEDILIZIA: ANNULLATO IL DECRETO ASCENSORI**

### ***Sforza Fogliani: evitata a condòmini e proprietari di casa una spesa di 6 miliardi di euro***

Il Tar del Lazio, accogliendo un ricorso della Confedilizia, ha annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio dello scorso anno che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999, dichiarando il provvedimento “illegittimo sotto tutti i profili”. La sentenza sottolinea che il decreto “impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l’UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l’associazione ne ricava”. La riprova della “anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che ad essa si è ritenuto di assicurare, in danno dei proprietari – sottolinea anche la sentenza – è già nell’obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed «ad esclusivo uso del cliente», la licenza da parte dell’UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa predisposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare”. La sentenza evidenzia, ancora, che “l’ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello”. Per effetto del decreto impugnato, “a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente – sottolinea la sentenza – ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli”. In sostanza – evidenzia la sentenza – “si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell’ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un’ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi”.

La sentenza è stata emessa in un procedimento nel quale la Confedilizia è stata difesa dal prof. Vittorio Angiolini dell’Università di Milano e nel quale è intervenuta a sostegno del ricorso l’associazione consumatori Assoutenti.

Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: “A pochi giorni dall’accoglimento del nostro ricorso contro l’attribuzione ai Comuni della possibilità di determinare la base imponibile delle imposte anche comunali come l’Ici, il Tar del Lazio ha accolto un altro nostro ricorso, annullando un provvedimento che avrebbe causato forti spese a condòmini e proprietari di casa, calcolate da una società del settore ascensori in sei miliardi di euro. La Confedilizia si conferma come un preciso punto di riferimento per la difesa delle ragioni proprietarie”.

Roma, 1° aprile 2010

UFFICIO STAMPA

**CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETARI EDILIZIA**

00187 ROMA – Via Borgognona, 47 – Tel. 06/679.34.89 (r.a.) - 06.699.42.495 (r.a.) – Fax 06/679.34.47 – 679.60.51  
[www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it) - [www.confedilizia.eu](http://www.confedilizia.eu)